

Ordinanza n. 2/2023

Misure di controllo ed eradicazione
della Peste Suina Africana



Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

La presente Ordinanza definisce le **misure di eradicazione, controllo e prevenzione** che devono essere applicate:

- a) nelle zone infette;
- b) nelle zone di protezione e sorveglianza;
- c) nelle zone confinanti con le zone di cui sopra.

La **Struttura Commissariale** predispone in maniera coordinata con le **Regioni** coinvolte dall'infezione e il **Ministero della Salute** un **apposito piano per le aree territoriali interessate dalla malattia**.

Articolo 2 (Obblighi di segnalazione)

Chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve **segnalarlo immediatamente all'Autorità Competenti Locali** (ACL) territorialmente competente.

Le Regioni assicurano sul proprio territorio una **corretta azione di sensibilizzazione della popolazione** al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.

Articolo 3 (Misure di controllo nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizione)

Nella **zona infetta** le **Autorità competenti** delle Regioni e le Autorità Competenti Locali (ACL), in maniera coordinata, **attuano quanto segue**:

Suini selvatici:

- ❖ **Affissione** di apposita segnaletica
- ❖ **Ricerca** attiva delle **carcasse** di suini selvatici
- ❖ Tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere **testati per PSA** e le carcasse degli animali devono essere smaltite
- ❖ Adozione di una **procedura di gestione, campionamento, e smaltimento** di tutte le carcasse
- ❖ Allestimento di **dispositivi di cattura** secondo quanto previsto dal piano

- ❖ Costruzione di **barriere fisiche** o qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, al fine di limitare gli spostamenti
- ❖ È **vietata l'attività venatoria collettiva** (più di 3 operatori). L'attività di **controllo faunistico** deve essere svolta nel **rispetto** di specifiche **misure di biosicurezza**.
- ❖ **Divieto di movimentazione** al di fuori della zona infetta di carne e altri prodotti a base di carne
- ❖ Le Regioni su richiesta possono in deroga **autorizzare la movimentazione di carni** di suini selvatici abbattuti in attività di controllo faunistico e **destinati alla commercializzazione per il consumo umano**, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei **trattamenti di riduzione dei rischi**, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA
- ❖ Le **attività all'aperto** svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere nelle zone di restrizione devono essere **preventivamente autorizzate** dalle **Autorità comunali** previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e comunicazione al Commissario Straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza
- ❖ Le Regioni possono **concedere su richiesta deroghe** per le attività di cui al punto sopra

- ❖ Verifica del rispetto del **divieto di foraggiamento** dei suini
- ❖ L'**utilizzo di fieno e paglia** prodotti in zona infetta è **consentito** a condizione che sia assicurata la **tracciabilità** degli stessi
- ❖ In caso di segnalazione di suini selvatici in difficoltà da parte dei CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) è obbligatorio contattare immediatamente le ACL ai fini dell'abbattimento
- ❖ **Divieto di movimentazione** se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori infetti

Suini detenuti (inclusi i cinghiali):

- ❖ **Censimento di tutti gli stabilimenti** che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN (anche strutture non registrate in BDN)
- ❖ L'ACL programma la **macellazione immediata** dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari e dispone il **divieto di ripopolamento**

- ❖ L'ACL programma altresì la **macellazione tempestiva** dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale
- ❖ **Valutata la situazione** epidemiologica le Regioni possono **consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività** degli allevamenti informando preventivamente il Ministero della Salute e il Commissario straordinario alla PSA
- ❖ Le Regioni devono assicurare l'effettuazione di una **valutazione preventiva** della possibilità e capacità di abbattimento e macellazione definendo **adeguate procedure operative**

Il **Commissario straordinario alla PSA**, sentita l'Unità centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, **può individuare condizioni ulteriori per la concessione di deroghe** o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.

Articolo 4 (Misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione)

Nella **zona confinante** con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione, le Autorità competenti regionali e le Aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue:

Suini selvatici:

- ❖ **Rafforzamento della sorveglianza** passiva
- ❖ **Regolamentazione dell'attività venatoria** e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. I **capi abbattuti** possono essere destinati all'**autoconsumo** esclusivamente **all'interno della stessa zona** di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA
- ❖ **Utilizzo di trappole** quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici.

- ❖ Le Regioni possono **autorizzare la movimentazione** di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente **verso uno stabilimento di trasformazione**, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi
- ❖ Verifica del rispetto del **divieto di foraggiamento** di suini selvatici
- ❖ **Divieto di movimentazione** se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori infetti

Suini detenuti (inclusi i cinghiali):

- ❖ **Censimento** di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN
- ❖ **Macellazione dei suini** presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e **divieto di ripopolamento**
- ❖ Previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza, le Regioni possono **consentire il proseguimento dell'attività di allevamento familiare**

- ❖ Verifica del rispetto del **divieto di foraggiamento** di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento.
- ❖ **Divieto di movimentazione** se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori infetti.
- ❖ **Rafforzamento della vigilanza** sulle movimentazioni dei suini
- ❖ I **movimenti di partite di suini** detenuti nei territori infetti all'interno e al di fuori e verso il restante territorio nazionale, sono **consentiti** in vincolo e previa autorizzazione dall'ACL

Articolo 5 (Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti)

- ❖ A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento le Regioni, al fine di prevenire la diffusione della malattia, possono **autorizzare l'abbattimento preventivo** e la **macellazione** dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone infette
- ❖ Le Regioni su richiesta, possono **autorizzare le movimentazioni** di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale

Articolo 8 (Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega)

- ❖ Il Commissario Straordinario riunisce e coordina le **Unità di Crisi Regionali**
- ❖ Il Prefetto in situazioni di necessità (come in realtà metropolitane) può istituire una **cabina di regia** per l'attuazione in maniera coordinata da parte delle diverse Istituzioni territoriali
- ❖ Le ACL, sentite le Regioni, possono **delegare** espressamente **specifici compiti a veterinari non ufficiali**
- ❖ Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento, le ACL, sentite le Regioni, possono **richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine**

Per le **attività di depopolamento** e di controllo faunistico, le Regioni **possono avvalersi** previo accordi con i Ministeri di appartenenza di personale delle **Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, della Protezione Civile** previo accordi con il Dipartimento della Protezione Civile e di **persone fisiche o giuridiche** formalmente incaricate in possesso della abilitazione a coadiutore per la specie, anche **residenti** in territori al di fuori della Provincia/Regione interessata

Articolo 11 (Provvedimenti regionali)

Le Regioni possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure previste dall'Ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa, ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

ALLEGATO 2

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA DI RESTRIZIONE PSA

TREKKING

E' vietato:

- ❖ Uscire dal tracciato dei sentieri e praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero fatto salvo il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor, per le attività di balneazione in fiumi e bacini;
- ❖ Campeggiare o bivaccare (ove non consentito da appositi regolamenti);
- ❖ Manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate.

E' consentito:

- ❖ La fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- ❖ L'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- ❖ Gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, fino ad un numero massimo di 20 persone.

Misure di biosicurezza:

- ❖ Cambio di calzature alla partenza e all'arrivo, lavaggio delle suole delle scarpe, degli indumenti e delle gomme delle biciclette utilizzate, disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;
- ❖ Gli automezzi privati devono essere parcheggiati in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio, eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;

BIKING

- ❖ Disinfezione delle ruote delle biciclette;
- ❖ Al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- ❖ Al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- ❖ Provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- ❖ Per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

PESCA DILETTANTISTICA

E' vietato: 

- ❖ Uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;
- ❖ Campeggiare o bivaccare (ove non consentito da appositi regolamenti);
- ❖ Parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione.

Misure di biosicurezza:

- ❖ Effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca, lavaggio degli indumenti e delle suole delle calzature utilizzate e disinfezione delle stesse;
- ❖ Gli automezzi privati utilizzati devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio;

COMPETIZIONI DI PESCA SPORTIVA

E' vietato: 

- ❖ Uscire dal settore e poi rientrarvi;
- ❖ L'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione;
- ❖ Parcheggiare auto nei prati.

Misure di biosicurezza:

- ❖ Parcheggiare le auto su aree prive di vegetazione;
- ❖ In ogni parcheggio sarà presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verrà smaltito a cura dell'organizzatore;
- ❖ I comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

ATTIVITA' AGROSILVOCOLTURALI

Si raccomanda: 😊

- ❖ L'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale
- ❖ Sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio

RICERCA DI FUNGHI [E TARTUFI]

Si raccomanda: 😊

- ❖ Munirsi di disinfettanti e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione;
- ❖ Indossare soprascarpe usa e getta;
- ❖ Evitare contatti diretti o indiretti con suini nelle 48 ore successive all'attività;
- ❖ Riporre eventuali indumenti monouso utilizzati in un sacco;
- ❖ Lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante;
- ❖ Pulire e disinfettare le zampe del cane che dovrà essere sempre tenuto al guinzaglio.